



Piazza Marconi, 1 – C.A.P. 10048
C.F. – P. I. 01504430016

COMUNE DI VINOVO

(Città Metropolitana di Torino)

Tel.(011) 9620411
Fax (011) 9620430

PROVVEDIMENTO N. 69 DEL 16.10.2020

OGGETTO: emergenza COVID-19. Provvedimenti in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione del DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 13 ottobre 2020.

IL SINDACO

Viste le recenti disposizioni nazionali e regionali emanate in relazione alla dichiarata emergenza sanitaria da COVID-19:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.*”;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri 07 ottobre 2020, “*proroga dello stato di emergenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*”;
- il Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n. 125 “*misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*”;
- Le “*Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020*”.

Dato atto dei propri provvedimenti:

- n° 48 del 16 luglio 2020 “*Provvedimenti in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020 e Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 luglio 2020 n° 77*”;
- n° 51 del 31 luglio 2020 “*proroga del provvedimento n° 48 del 16 luglio 2020*”.

Preso atto del verbale della riunione del 12 ottobre 2020 tra l'Amministrazione e i rappresentanti dei Produttori agricoli e degli operatori del Commercio su Area Pubblica avente oggetto “*posizionamento banchi per la vendita diretta da parte dei produttori agricoli*”.

Sentiti in merito:

- l'Assessore al Commercio;
- il Responsabile dell'Area Vigilanza, il quale riferisce che a seguito sopralluogo e rappresentazione planimetria dell'area dei produttori, il riposizionamento di parte dei banchi dei medesimi in Piazza Rey, nel tratto antistante il distributore dell'acqua potabile, con occupazione degli stalli di sosta, non garantisce un adeguato distanziamento sociale, quest'ultimo aggravato da interferenze di altri servizi e interferenze tra traffico veicolare e pedonale in una zona dove gli spazi di fatto sono già ristretti.

Considerato che:

- l'allegato 9 al D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 e in particolare la scheda tecnica *COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti)*, contenuta nelle “*Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative della Conferenza delle Regioni e delle province autonome del 08 ottobre 2020*”, la

cui regolamentazione è di competenza dei Comuni mentre si pone a carico dei Titolari l'attuazione di specifiche misure di contenimento per evitare il contagio da COVID 19.

Dato atto che:

- l'**area mercatale del sabato** è posizionata su una porzione di Piazza Rey, ben individuata e delimitata, dove si può predisporre sia un controllo all'ingresso che all'uscita e permette un'agevole distanziamento sociale;
- l'**area mercatale del lunedì** è posizionata sulle Piazze 2 Giugno e Rey, dove l'ingresso e l'uscita alle stesse potranno essere individuate e delimitate;
- lo spazio a disposizione in **Piazza Rey**, porzione destinata al settore "produttori agricoli", mercato del lunedì, non consente di garantire un adeguato distanziamento sociale, in quanto i passaggi per la clientela sono ristretti, pertanto è indispensabile l'individuazione di altra area.

Tutto ciò premesso,

SI AUTORIZZA

la prosecuzione del mercato dei produttori agricoli del sabato e del mercato del lunedì alle condizioni previste dal D.P.C.M. del 07 ottobre 2020 e DPGR del 07 ottobre 2020, n. 104 e relativi allegati e prescrizioni del *COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti)* e con le ulteriori prescrizioni di seguito elencate:

- che i clienti dovranno essere serviti uno solo per volta, sempre nel rispetto della distanza interpersonale;
- divieto di accesso all'area mercatale a coloro che non indossano mascherine facciali;
- che gli esercenti riducano le dimensioni del proprio banco di vendita, in modo da favorire il più possibile distanziamento di almeno un metro tra le persone ed ad evitare gli assembramenti;
- che gli operatori dovranno assicurare che le strutture siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità;

SI DISPONE

1. lo spostamento al mercato settimanale del lunedì dei "produttori agricoli", in piazza 2 Giugno, lato est, area di scorrimento destinata ai veicoli, adiacenti al muro di cinta;
2. l'assegnazione dei posteggi è effettuata dalla Polizia Locale previo accordo con i produttori agricoli.

ORDINA

1. in occasione dello svolgimento del mercato settimanale del lunedì, a decorrere dal 17 ottobre 2020, dalle ore 06.00 alle ore 15.00 oltre a quanto previsto dall'ordinanza del Responsabile del Servizio n. 13 del 26 gennaio 2015, divieto di transito e sosta veicolare con rimozione forzata, in piazza 2 Giugno, vie laterali di scorrimento, per permettere il posizionamento dei banchi di vendita dei produttori agricoli.
2. divieto di accesso all'area mercatale a coloro che non indossano mascherine facciali;
3. che i clienti dovranno essere serviti uno solo per volta, sempre nel rispetto della distanza interpersonale;
4. che gli esercenti riducano le dimensioni del proprio banco di vendita, in modo da favorire il più possibile distanziamento di almeno un metro tra le persone ed ad evitare gli assembramenti;
5. che gli operatori dovranno assicurare che le strutture siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità;
6. per i titolari di posteggio la stretta l'osservanza delle indicazioni imposte a carico dei titolari di posteggi.

Si allegano alla presente planimetrie rappresentative delle aree interessate:

- **Allegato "A"**, gestione area del mercato tematico dei produttori agricoli del sabato;
- **Allegato "B"**, gestione area mercato del lunedì e area produttori agricoli.

SI AVVERTE CHE

qualora venisse riscontrata una disforme gestione da parte degli operatori che determina assembramenti o il mancato rispetto della distanza interpersonale e delle altre prescrizioni impartite, si procederà a disporre l'immediata sospensione dell'attività degli operatori inottemperanti.

Il presente provvedimento ha efficacia, fatte salve future ulteriori disposizioni normative regionali e nazionali, fino al 31 gennaio 2021.

SI DISPONE INOLTRE

La comunicazione della presente ordinanza:

1. Alla Prefettura di Torino (protocollo.prefeto@pec.interno.it)
2. Alla Regione Piemonte – Settore Protezione Civile (protezione.civile@cert.regione.piemonte.it)
3. Al Comando Carabinieri di Vinovo (stto1317a0@carabinieri.it)
4. Alla Polizia Municipale di Vinovo (polizialocalevinovo@pec.it)
5. Alla società addetta alla pulizia dell'area Mercatale (info@cert.devizia.com)
6. Ai rappresentanti del mercato che provvederanno ad avvisare gli operatori del mercato.
(ferrerocorrado@pec.it; feylespaolo@pec.it; martogliolauraluisa@sicurezzapostale.it; massimo.solato@postecert.it; paolo.marrari@gmail.com; davide.cavallero@icloud.com).

RENDE NOTO

Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle prescrizioni previste dal presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 del D.L. 16 maggio 2020 n° 33, è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4 comma 1 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, convertito con Legge 22 maggio 2020 n° 35.

Le Forze di Polizia e la Polizia Locale sono incaricate del controllo per l'osservanza della presente ordinanza

AVVISA

Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Piemonte nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, ai sensi dell'articolo 40 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Vinovo (<http://www.comune.vinovo.it/>).

IL SINDACO

GUERRINI Dott. Gianfranco *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.